



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Nota Informativa n. 11/2003

OGGETTO: PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE - Ravvedimento operoso

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della L. 580/93, così come modificato dall'art. 44 della L. 273/2002, il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale sono sanzionati secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs n. 472/97.

L'art. 13 di tale Decreto disciplina l'istituto del "**ravvedimento**".

Tale istituto consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Appurata tale condizione, l'art. 13 del D.Lgs. 427/97 stabilisce che la sanzione è ridotta:

- a) ad **un ottavo del minimo**, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni** dalla data della sua commissione;
- b) ad **un quinto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad **un ottavo del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto **a)**, è necessario che **entro 30 giorni dalla scadenza del termine**, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali del 3% maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 1,25% (1/8 della sanzione minima pari al 10%) del tributo versato in ritardo.

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto **b)**, è necessario che **entro un anno dall'omissione** avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali del 3% maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 2% (1/5 della sanzione minima pari al 10%) del tributo versato in ritardo.

Il **pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione** del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97).

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.

Diversamente le imprese già iscritte nel Registro delle imprese che devono versare il diritto annuale entro il termine stabilito per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, non usufruiscono del ravvedimento di cui al punto a). Per tali imprese è previsto che il versamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo al termine prescritto, venga maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Modalità di pagamento

A partire dal 2001, il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene con modello F24, utilizzabile sia in banca che in posta.

Nell'intestazione del modello F24, deve essere riportato **il codice fiscale, e non la partita IVA, qualora diversa.**

Per gli altri dati relativi al versamento, è necessario compilare il modello con le seguenti modalità:

Sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

| | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Codice ente/codice comune | TO | | |
| Codice tributo | 3850 | | |
| Anno di riferimento | 2003 | | |
| Importi a debito versati | indicare | l'importo | da |
| pagare | | | |

Con Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha istituito **tre nuovi codici tributo**: i primi due riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale, il terzo riguarda la sanatoria delle violazioni concernenti il pagamento del diritto annuale.

I tre codici tributo sono i seguenti:

- **3851** – denominato "Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale"
- **3852** – denominato "Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale"
- **3853**– denominato "Regolarizzazione delle violazioni concernenti il pagamento del diritto camerale annuale – Art. 5-quater, D.L. 282/2002."

Nella compilazione del modello F24, così come per il codice tributo 3850, i suddetti codici devono essere riportati nella "**SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**", avendo cura di indicare quale "**anno di riferimento**", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

Nello spazio relativo al "**Codice ente/codice comune**" deve essere indicata la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento.

Esempi di calcolo

Un piccolo imprenditore già iscritto nel Registro delle imprese deve versare il diritto annuale, pari a € 80,00, entro il **20 giugno**. Diversamente:

- a) Il versamento effettuato **entro il 20 luglio**, deve essere maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo

| SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| Codice ente/ codice comune | | codice tributo | Rateazione | anno di riferime nto | Importi a debito versati | Importi a credito compensati | |
| TO | | 3850 | non compilare | 2003 | 80,32 | non compilare | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | SALDO(G-H) |
| | | | | TOTALE G | 80,32 | | . |

- b) Il versamento effettuato, **ad esempio, il 30 agosto e dunque oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine ed entro un anno dall'omissione**, deve essere integrato degli interessi, calcolati per ogni giorno di ritardo, e della sanzione del **2%** del tributo versato in ritardo pari a 1/5 del minimo

$$\frac{\text{€ } 80,00 \times 71 \times 0,03}{365} = \text{€ } 0,47 \text{ (interessi)}$$

$$\text{€ } 80,00 \times 2\% = \text{€ } 1,60 \text{ (sanzione)}$$

| SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| Codice ente/ codice comune | | codice tributo | Rateazione | Anno di riferime nto | Importi a debito versati | Importi a credito compensati | |
| TO | | 3850 | non compilare | 2003 | 80,00 | Non compilare | |
| TO | | 3851 | non compilare | 2003 | 0,47 | Non compilare | |
| TO | | 3852 | non compilare | 2003 | 1,60 | Non compilare | |
| | | | | | | | SALDO(G-H) |
| | | | | TOTALE G | 82,07 | | . |

Riepilogando

- il calcolo degli **interessi** si determina nel seguente modo:

$$\frac{\text{tributo non versato} \times \text{tasso legale annuo} \times \text{n. di giorni}}{365}$$

- l'ammontare della **sanzione** ridotta è pari a:

- a) **1,25%** (1/8 della sanzione minima pari al 10%) del tributo non versato se la regolarizzazione avviene **entro 30 giorni** dalla violazione
- b) **2%** (1/5 della sanzione minima pari al 10%) del tributo non versato, se la regolarizzazione avviene **entro un anno** dalla violazione.

Valeria Nicoletti e Marisa Giordan

Torino, 2 luglio 2003

Settore Diritto Annuale e Sanzioni – Camera di commercio di Torino

Pagina 4 di 4

Via San Francesco da Paola 24 – 10123 Torino Tel. 011 571 6242/3 Fax 011 571 6245

Email diritto.annuale@to.camcom.it Web <http://www.to.camcom.it/dirittoannuale>